

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2022, il giorno 07 del mese di novembre alle ore 14.00, presso la sede espressamente convocata (Via XXI aprile, n.15 Piacenza), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Modifica dello statuto
- 2- Varie ed eventuali

Alle ore 15.00 (un'ora dopo l'orario di convocazione) il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 26 soci, come risulta dalle presenze. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All'assemblea in prima convocazione, datata 03/11/2022 non si è presentato alcun socio e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Benzi Giuseppina, che chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Rossi Paola.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale relativamente alla variazione della sede Sociale (Via N. Rocca, 37- Piacenza) e modificare come richiesto dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'art. 15 (Sostituzione membri del consiglio) dello Statuto sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare la variazione di sede e il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

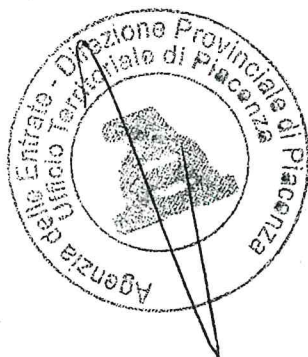
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Or

Il Presidente

CP euz



**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO**

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"LA MATITA PARLANTE - APS"**, con sede in **PIACENZA, Via Nasalli Rocca, 37** operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopi e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Interventi e servizi sociali
- Educazione, istruzione e Formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione "LA MATITA PARLANTE – APS " ha lo scopo di svolgere attività di promozione culturale accessibile a tutta la comunità, favorendo l'inclusione sociale. Saranno direttamente coinvolte le persone con disabilità, con disturbo dello spettro autistico e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare quelli con bisogni educativi speciali e con disturbo specifico del linguaggio, sia nella fase di promozione che di fruizione della cultura, intesa in tutte le sue molteplici manifestazioni, con riconoscimento del potenziale creativo ed espressivo di ognuno.

Saranno potenziate le possibili collaborazioni territoriali che mirano alla sensibilizzazione della comunità in merito al tema delle pari opportunità in particolare in ambito culturale, professionale e abitativo e all'abbattimento di pregiudizi e barriere che le ostacolano e le impediscono. L'attività prevista è senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione opera con finalità di promozione e accessibilità culturale, lavorativa e abitativa consentite a tutti. In particolare si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Favorire la libera espressione e la fruizione culturale accessibile a tutti, soprattutto alle persone in condizione di svantaggio, disabilità e autismo
- Valorizzare le competenze e inclinazioni di ognuno.
- Promuovere occasioni di integrazione e d' inclusione sociale.
- Favorire la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) per compensare la temporanea o permanente disabilità della comunicazione.
- Sensibilizzare la società rispetto al diritto alle pari opportunità e al diritto di autodeterminazione di ognuno, soprattutto in merito all' espressione culturale, all'occupazione e alla scelta abitativa.
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, favorire l' inclusione sociale e l' integrazione delle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali attraverso attività di formazione e laboratoriali.
- Sensibilizzare e attivare la comunità rispetto alla disabilità e al disturbo dello spettro autistico, modificando il giudizio sociale, contrastando il pregiudizio e l'emarginazione e tutelando i diritti delle persone nell'ambito della scuola, della famiglia, delle reti sociali e degli ambienti di lavoro e in contesti abitativi

L'Associazione si impegnerà a dare vita ad iniziative concrete per garantire pari opportunità e favorire l'inclusione sociale e l'integrazione.

a) Promozione di attività e laboratori innovativi per la creazione di prodotti culturali anche multimediali (video, libri, audiolibri, in-book, rappresentazioni teatrali, musicali, letture ad alta voce, scrittura di racconti, illustrazioni...) e per la diffusione della cultura (distribuzione dei libri nelle sale d'attesa...)

b) Organizzazione di eventi formativi, informativi, conferenze, manifestazioni per promuovere le finalità dell'Associazione e per presentare e divulgare prodotti culturali di vario genere, collaborando con Scuole,

Biblioteche, Ausl, Organizzazioni, Istituzioni, Enti, Associazioni, Fondazioni pubbliche e private, volontari e professionisti dei vari settori coinvolti;

c) Produzione di in-book (libri illustrati con testo integralmente tradotto in simboli CAA) con integrazione dell'audio, per favorire la lettura accessibile a tutti i bambini ed in particolare per supportare quelli migranti e quelli con disturbo del linguaggio e d'attenzione.

d) Promuovere l'apprendimento di competenze per la vita indipendente (abilità domestiche, strumentali, sociali, problem solving, gestione degli imprevisti), individuando soluzioni abitative e modelli di domiciliarità in linea con le scelte e le esigenze personali.

e) Creare contatti con le aziende territoriali per visite guidate e percorsi formativi, favorendo l'apprendimento di competenze professionali e individuando opportunità lavorative, secondo le inclinazioni di ognuno.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo modalità individuate dal consiglio direttivo

Art.3 (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con apposita delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Le persone che vorranno partecipare alla vita dell'associazione potranno essere ammesse con la presentazione di apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 (Diritti)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- ☐ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ☐ partecipare alla vita associativa, esprimendo se maggiorenne il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- ☐ godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Carla
Opere
Abellammon

Art. 7 (Doveri)

Gli associati sono tenuti a:

- ☐ osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- ☐ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- ☐ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- ☐ versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 (Decadenza dei soci)

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 (Risorse economiche - Fondo Comune)

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Paula
Benzi
Mellamola

Art. 10 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio economico da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio economico deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio economico e la relazione sulla gestione verranno depositate in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 12 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale ed eventuale azione di revoca di tale organo;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) esprimersi sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- h) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



Carlo Bor
P. Bor
M. Bellarosa

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni o i minori mediante l'esercente il podestà genitoriale in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole 9/10 dei presenti.

Art. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza almeno 48 ore prima.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Giunta

Barla

Opere

Mellano

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 15 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla loro sostituzione.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 16 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e il potere di firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 19 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

Art. 20 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 21 (Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Opfer

Federico

Roberto

Opfer

Mellonelli